

2124
7 DIC. 2015

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 nonché del Lavoro di Pubblica Utilità di cui all'art. 54 del D.L. 28 agosto 2000 n. 274, tra il Tribunale di Lamezia Terme, la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, la Camera Penale di Lamezia Terme e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro

- Premesso che è entrata in vigore la Legge 67/2015 che istituisce la sospensione del procedimento penale con Messa alla Prova;
- considerato quanto previsto dall'articolo 141 ter c.p.p. (attività dei servizi degli adulti ammessi alla prova)
- visto il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.ro 88
- visto, altresì, l'art. 54 del D.L.vo del 28 agosto 2000 n. 274 (Lavoro di Pubblica Utilità)

tutto ciò premesso

tra gli attori intervenuti in rappresentanza delle Istituzioni in alto indicate, si stipula quanto segue:

Art. 1

La competenza dell'UEPE di Catanzaro, d'ora in poi solo UEPE, ai sensi della norma, riguarda gli imputati o gli indagati nonché condannati che risiedono o e/o domiciliano nella provincia di Catanzaro e che intendano eseguire la Messa alla Prova nel territorio di cui trattasi ovvero il Lavoro di Pubblica Utilità.

L'UEPE di Catanzaro, ai sensi dell'art. 141 ter disp.att.c.c.p., limitatamente alla Messa alla Prova, riceve dall'imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale da esibire in originale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata dalla sottoscrizione dal modulo cd MAP 1 dai:

1. dati anagrafici dell'imputato/indagato;
2. autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
3. recapito telefonico e/o di cellulare dell'imputato/indagato
4. indicazione relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, inabilità lavorative riconosciute;
5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative

all'ammissione al benefico, quali lo stato di tossico - alcooldipendenza o la presenza di patologie;

6. dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es. straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, inabilità assoluta a prestare attività lavorativa)
7. indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
8. R.G. notizia di reato , norme violate, riferimenti ufficio giudiziario procedente
9. Eventuale data di udienza
10. Dichiarazione dell'Ente ad accogliere l'interessato per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica utilità (acquisibile anche nel corso del procedimento)

Solo nei casi di direttissima, l'UEPE accetterà anche le istanze fatte pervenire dal legale per pec, all'indirizzo uepe.catanzaro@giustiziacert.it , oltre a quanto sopra indicato, allegando anche il documento di riconoscimento sottoscritto dell'imputato/indagato. L'attestato sarà rilasciato dall'UEPE per pec all'indirizzo del legale.

Art. 2

Il Giudice del Tribunale di **Lamezia Terme** d'ora in poi solo Tribunale o Giudice, nel corso della prima udienza, ricevuta l'attestazione di richiesta sospensione del procedimento con richiesta del benefico di Messa alla Prova, presentata all'UEPE da parte dell'indagato/imputato verifica l'ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 cpp;
2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis, si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550;
3. l'imputato/indagato abbia espresso il suo consenso;
4. l'imputato /indagato non sia stato già ammesso alla prova;
5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 c.p.
6. la valutazione di ammissibilità soggettiva sarà trasmessa da parte della cancelleria del Tribunale all'UEPE con richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza all'indirizzo pec : uepe.catanzaro@giustiziacert.it . Il giudice potrà richiedere all'UEPE una relazione socio familiare sull'imputato/indagato da allegare al programma. L'udienza sarà rinviata, nel rispetto della prescrizione e delle attività da espletare a cura dell'UEPE, di regola a

WV

distanza di tre (3) / quattro (4) mesi.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della Messa alla Prova e fornire dei limiti temporali, in modo che il programma di trattamento predisposto dall' UEPE di Catanzaro sia personalizzato e attagliato all'imputato/indagato, si suddividono i reati in fasce di cui all'allegata tabella, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

La valutazione dell'ammissibilità soggettiva, corredata dall'individuazione della suddetta fascia temporale, sarà trasmessa da parte del Tribunale all'UEPE per la richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza, via pec.

Le fasce determinate dal Tribunale di Lamezia Terme

Fasce	Minimo	Massimo
Fascia A - contravvenzioni punite con la ammenda	10 gg	1 mese
Fascia B - Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta, delitti puniti con la pena della sola multa	1 mese	4 mesi
Fascia C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni	3 mesi	6 mesi
Fascia D - Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni	5 mesi	8 mesi
Fascia E - Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni	8 mesi	12 mesi
Fascia F - Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.)	10 mesi	18 mesi

Art. 3

L'UEPE, preso atto dell'attivo coinvolgimento dell'imputato/indagato - manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'elaborazione del programma di trattamento e all'indagine socio familiare, richiesta dal Giudice, nel produrre attestazione rilasciata da un Ente convenzionato con il Tribunale, presso cui svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità - trasmette in tempo utile per l'udienza, per via pec alla cancelleria del Tribunale che lo ha richiesto, il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato/indagato che lo sottoscrive in segno di condivisione.

Art. 4

Il Tribunale, rivenuto il piano di trattamento, lo allega all'ordinanza, se condiviso ovvero

può integrarlo, modificarlo e inserire prescrizioni concernenti la riparazione del danno attraverso condotte riparatorie e/o, se ritenute utili, anche opere di mediazione. Il Tribunale può anche richiedere una nuova formulazione all'UEPE indicando quali siano gli elementi da integrare entro 30 gg ovvero può respingere l'istanza di Messa alla Prova. Dei provvedimenti assunti sarà reso edotto anche l'UEPE per tramite pec.

In caso di accoglimento dell'istanza e di approvazione del programma di trattamento viene dato obbligo all'imputato e/o indagato di recarsi, entro 15 giorni dall'udienza ovvero entro una data prefissata dal Giudice, all' UEPE per l'avvio del programma di Messa alla Prova.

Dalla data del verbale sottoscritto dal Direttore dell' UEPE, o dal suo delegato, e dall'indagato/imputato decorrerà il periodo di Messa alla Prova. Il verbale, in duplice originale, sarà trasmesso al Giudice che ha emesso il provvedimento, all'Ente nel quale l'imputato/indagato svolgerà il Lavoro di Pubblica Utilità, alla Procura e, se presenti, anche all'associazione dove svolgerà il volontariato e l'ente dove sarà effettuata l'opera di mediazione, per via pec se in possesso, ovvero per e-mail normale, solo per gli enti privati.

Della sottoscrizione del verbale sarà inserita notizia a cura dell'UEPE alla banca data dello SDI.

Il programma di trattamento non potrà contenere prescrizioni orarie o territoriali. In ogni caso le eventuali deroghe saranno autorizzate dal Direttore dell'UEPE, che ne darà immediata notizia al Giudice, eccetto quella relativa al cambiamento del domicilio o eventuali modiche che variano sostanzialmente il provvedimento di Messa alla Prova . Le deroghe dovranno essere richieste all'UEPE entro 10 gg e le richieste di modifiche, sempre tramite UEPE, al Giudice entro 20 gg.

L'UEPE riferisce al Giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento del programma una volta raccolta da parte dell'Ente, dove l'imputato/indagato svolge il programma di Messa alla Prova, la relazione sull'andamento.

L'UEPE riferisce di eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi. L'UEPE redige anche la relazione finale.

Al termine del periodo fissato, il Giudice valuta in udienza, che sarà fissata, di regola, circa trenta giorni dopo detto termine, e, in caso di esito positivo, dichiarerà l'estinzione del

reato. Detto provvedimento sarà comunicato a cura della cancelleria all'UEPE anche ai fini della successiva comunicazione alla banca data dello SDI

Art.5


Le comunicazioni tra gli Uffici avverranno per tramite e-mail certificata

Lamezia Terme **13 DIC. 2016**


Il Presidente del Tribunale di **Lamezia Terme**



Il Procuratore della Repubblica di **Lamezia Terme**




Il Presidente della Sezione penale del Tribunale di **Lamezia Terme**



Per l'Ordine degli Avvocati di **Lamezia Terme**



Per la Camera Penale di **Lamezia Terme**



Il Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro

